

Il Pubblico Ministero e La Polizia Giudiziaria

Edizione scritta per l' Arma dei Carabinieri Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri sede di Velletri -
Anno 2005



**A cura dell' Avv. Alessandro IPPOLITI Professore e Docente di Procedura Penale I presso la
Scuola nel corso biennale Allievi Marescialli dei Carabinieri**

Particolarmente indicato per la preparazione degli operatori di Polizia Giudiziaria

PREFAZIONE

La presente monografia nasce con le finalità proprie di focalizzare il rapporto specifico fra il P.M. e la P.G., illustrandone le relative caratteristiche operative e cercando di mettere in risalto quelle che sono le rispettive attività nell'ambito del procedimento penale, e soprattutto nella fase delle indagini preliminari.

Per tale ragione ho cercato di redigere un testo dalla natura semplice e soprattutto schematica, tale da rendere di più facile comprensione, a colui il quale per la prima volta si approccia con la materia penal processuale, gli istituti di carattere specificatamente investigativo.

Gli Allievi, un domani futuri Marescialli dei Carabinieri, dovranno infatti tener ben presente non solo quella che sarà la loro specifica attività investigativa nell'ambito della ricerca degli elementi probatori, ma dovranno altresì conoscere bene le norme e le procedure che regolano il rapporto operativo con il Pubblico Ministero, anch'esso da ritenersi estremamente importante nella fase delle indagini preliminari.

Un doveroso ringraziamento va infine al Ten. Col. Pasquale Nardiello, Capo Ufficio Addestramento e Studi della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri sede di Velletri, per l'attenzione e la disponibilità da egli sempre mostrata nel settore didattico formativo degli Allievi stessi.

A tutti una buona lettura.

Ad Maiora Semper

Alessandro IPPOLITI

Il Pubblico Ministero

Il pubblico ministero è una figura indefettibile di qualsiasi procedimento penale essendo soggetto necessario nella fase delle indagini preliminari e parte essenziale nel processo.

Questa duplice posizione assunta dal PM rispecchia anche le funzioni che questi svolge. In particolare nella fase delle Indagini Preliminari (di seguito IP), il PM svolge la cd **funzione inquirente** e cioè acquisita la notizia di reato, egli compie atti investigativi di diversa natura, al fine di ricostruire le modalità del fatto-reato e di individuare l'autore dello stesso. Per l'espletamento delle IP, il PM si avvale della Polizia giudiziaria (di seguito PG), di cui ha la disponibilità e la direzione e alla quale delega il compimento di specifici atti.

Va innanzitutto detto che le indagini preliminari costituiscono **la prima fase del procedimento penale**: essa inizia nel momento in cui la notizia criminis viene acquisita o perviene ai soggetti attivi dell'IP e cioè il PM e la PG e termina quando il PM esercita l'azione penale o ottiene dal GIP l'archiviazione richiesta.

L'art. 326 specifica la finalità delle IP stabilendo che “ *il PM e la PG svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale*”. Ciò significa che le IP sono finalizzate unicamente ad acquisire elementi di prova così da consentire al PM di determinarsi in merito all'esercizio dell'azione penale o all'archiviazione posto che ex art. 326 che rinvia all'art. 358 le indagini comprendono anche gli accertamenti su fatti e circostanze in favore dell'indagato.

A tal fine il PM e la PG, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono tutte le investigazioni necessarie per ricostruire il fatto di reato, per ricercare ed individuare gli autori, nonché per assicurare gli elementi di prova.

L'art. 327 in attuazione dell'art. 109 Cost stabilisce che dopo la comunicazione della notizia criminis il PM assume la direzione delle indagini e *dispone direttamente della PG*. Quindi il PM è il cd “**Dominus delle IP**”. Tuttavia lo stesso art. 327 precisa che la PG anche dopo la comunicazione della notizia criminis, continua a svolgere una serie di attività di propria iniziativa indicate negli artt. 347 e ss. Lo stesso discorso vale per il PM che compie una serie di atti di propria iniziativa indicati negli artt. 358 e ss. La distinzione comporta una regolamentazione parzialmente diversa anche sotto il profilo dell'utilizzabilità di alcuni atti in dibattimento.

Per quanto riguarda **le attività svolte dal PM nella fase delle indagini preliminari** il codice di rito le disciplina **negli artt. 358 e succ** : tali attività sono compiute personalmente dal PM o da questi delegate alla PG. La delega è di regola consentita sia per gli atti tipici che per gli atti atipici. I divieti di delega sono previsti in modo implicito o comunque ricavabili dalla natura dell'atto: ad ex è previsto in modo implicito il divieto di delegare alla PG l'interrogatorio dell'indagato in vinculis ed i confronti con lo stesso. Mentre è ricavabile dalla natura dell'atto, il divieto di delegare l'accertamento tecnico non ripetibile.

Comunque il PM dal momento in cui riceve la notizia di reato direttamente o tramite la PG che ha l'obbligo di informarlo senza ritardo, **assume la direzione ed il controllo delle IP**.

Il primo adempimento dovuto dal PM è dato **dall'iscrizione della notizia criminis nell'apposito registro delle notizie di reato ex art. 335** nonché se è noto o comunque quando risulta tale, anche il nominativo della persona alla quale è attribuito il reato. Inoltre il PM ha l'obbligo di aggiornare l'iscrizione se risulta modificata la qualificazione giuridica o le circostanze del fatto. Mentre se a carico della stessa persona sono addebitati reati concorrenti oppure se lo stesso fatto è addebitato anche ad altre persone, si dovrà procedere ad una nuova iscrizione.

Dal giorno in cui nel registro delle notizie di reato viene iscritto il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, decorre il termine di durata max delle IP che di regola è di **6 mesi** (prorogabile dal GIP ex artt. 406 e 407), ed entro cui il PM deve decidere se esercitare l'azione

penale, chiedere l'archiviazione oppure chiedere la proroga delle indagini. Inoltre una volta iscritto il nome dell'indagato nel registro, le indagini di regola, continuano a svolgersi in segreto. Quindi se non viene compiuto un atto conoscibile o non viene disposta una misura cautelare, l'indagato non ha una conoscenza ufficiale del procedimento penale a suo carico. Tuttavia anche prima del compimento di un atto conoscibile (ad ex l'interrogatorio e previa informazione di garanzia) lo stesso indagato può avere una conoscenza ufficiale del procedimento, se chiede alla segreteria del PM di avere conoscenza delle iscrizioni a suo carico.

L'art. 335 precisa però che quando si procede per delitti di criminalità organizzata ex art. 407, per delitti di criminalità mafiosa ex art. 51, l'iscrizione non è suscettibile di comunicazione. Quindi nonostante la richiesta, l'indagato resterà all'oscuro del procedimento nei suoi confronti. Al di fuori di questi casi, l'indagato, la PO e i rispettivi difensori possono richiedere che gli vengano comunicate le iscrizioni contenute nel registro di reato. Al riguardo l'uc dell'art. 335 stabilisce che se sussistono specifiche esigenze relative all'attività di indagine, e quindi sostanzialmente se c'è il pericolo di inquinamento delle prove, il PM nel decidere sulla richiesta, può disporre con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per ***un periodo non superiore a 3 mesi e non rinnovabile***. In ogni caso quando il PM invia l'informazione di garanzia, perché sta per compiere un atto garantito, l'iscrizione torna ad essere conoscibile all'indagato.

Nel corso delle IP il PM e i difensori delle parti private, possono avere l'esigenza di svolgere ***accertamenti che comportano specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche***.

Di fronte a tale esigenza, il PM e l'indagato hanno due possibilità:

1. richiedere al giudice la nomina di un perito mediante l'incidente probatorio ma si tratta di uno strumento che richiede tempi lunghi di attivazione nonché un vaglio di ammissibilità da parte del giudice.
2. oppure il PM o il difensore dell'indagato possono far ricorso ad uno strumento più semplice che è cioè la consulenza tecnica di parte.

In particolare ai sensi **dell'art. 359**, il PM durante le IP può nominare consulenti tecnici quando occorre procedere ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici o ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze.

Il consulente non può rifiutare la sua opera e può essere autorizzato dal PM ad assistere ai singoli atti di indagine.

La consulenza tecnica viene regolamentata diversamente a seconda che quando viene disposta l'accertamento da eseguire sia ripetibile o meno in dibattimento.

Nel caso in cui ***l'accertamento tecnico sia ripetibile***, il verbale dell'atto ex art. 433 viene inserito nel fascicolo del PM, quando a seguito dell'UP viene disposto il rinvio a giudizio.

Se l'accertamento non è ripetibile in dibattimento, il codice ***nell'art. 360*** detta un'apposita disciplina. Infatti si stabilisce che se gli accertamenti tecnici riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il PM avvisa senza ritardo l'indagato, la PO e i rispettivi difensori dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico, e delle facoltà di nominare consulenti tecnici. I difensori e i consulenti tecnici eventualmente designati, hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

Va sottolineato però che il ***4° comma dell'art. 360*** attribuisce all'indagato il potere di opporsi a tale procedura manifestando la cd ***"riserva di incidente probatorio"***.

Di fronte a tale opposizione ***il PM ha due possibilità*** e cioè :

1. aderire alla riserva formulata dall'indagato ed attivarsi per dar luogo all'incidente probatorio.
2. oppure ritenere che i tempi necessari per l'incidente probatorio siano eccessivi rispetto all'esigenza di procedere con urgenza ad assicurare la prova. In questo secondo caso il PM, nonostante la riserva, sceglierà di procedere ugualmente all'accertamento tecnico. Tuttavia qui ***l'accertamento tecnico oltre che irripetibile***, dovrà risultare ***non differibile*** al momento dell'incidente probatorio (ad ex si pensi all'accertamento volto a stabilire la

presenza di alcool nel sangue della persona che dopo alcune ore, non potrà più essere utilmente compiuto). Se invece compiuto l'accertamento, risulta che lo stesso poteva essere utilmente compiuto nell'incidente probatorio, il verbale contenente i risultati, **non potrà essere utilizzato nel dibattimento** con la conseguenza che se si tratta di atti non ripetibili, la prova sarà irrimediabilmente perduta. Se invece *l'accertamento risulta irripetibile ed indifferibile*, il relativo verbale ex **art. 431, 1° comma lettera c**, **sarà destinato ad entrare nel fascicolo del dibattimento.**

Durante le IP il PM ex **art. 361** può procedere all'**individuazione di persone o cose** personalmente o delegando la PG. Si tratta di un atto simile alla ricognizione disposta dal giudice nel dibattimento o nell'incidente probatorio. Il codice usa una diversa terminologia per evidenziare che l'individuazione non è utilizzabile ai fini delle decisioni dibattimentali.

Il codice nel disciplinare l'individuazione di persone o cose, parte da un presupposto ossia che *l'atto di individuazione è sempre ripetibile in un momento successivo* davanti al giudice nella forma della ricognizione. Questo orientamento è stato criticato da una parte della dottrina la quale ritiene invece che sia l'individuazione, sia la ricognizione, sono *“atti originariamente non ripetibili”*, posto che nella prassi si è rilevato come la persona chiamata ad effettuare la ricognizione, muti la propria versione rispetto alla prima volta.

Cmq proprio in virtù del fatto che secondo il codice l'individuazione è un atto ripetibile, l'art. 361 si limita a stabilire che il PM, quando è necessario per l'immediata prosecuzione delle indagini, procede all'individuazione di persone, di cose e di ogni altro oggetto suscettibile di percezione sensoriale.

Tra le attività compiute personalmente dal PM o su delega dalla PG vi è, **ex art. 362, l'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini** ossia i possibili testimoni.

Al riguardo **l'art. 377** precisa che quando il PM deve procedere ad atti che richiedono la presenza della PO o di un possibile testimone, egli emette decreto di citazione, contenente:

- le generalità della persona,
- l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissato per la comparizione
- l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
- l'avvertimento che in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento, verrà disposto il suo accompagnamento coattivo.

Mediante il rinvio che l'art. 362 fa alle norme sulla testimonianza, alla persona informata sui fatti, vengono estesi i diritti e gli obblighi propri dell'ufficio di testimone e cioè:

- innanzitutto ***l'obbligo di rispondere secondo verità*** alle domande che gli vengono rivolte. Infatti al possibile testimone pur non potendo essergli addebitato il reato di cui all'art. 372 ossia la falsa testimonianza in quanto non ha ancora assunto l'ufficio di testimone, può rispondere ai sensi dell'art. 371 bis che punisce colui che rende al PM dichiarazioni false o tace sui fatti per i quali viene sentito. Va però precisato che in virtù del principio di analogia in materia penale, tale obbligo non sussiste quando il possibile testimone viene sentito dalla PG di propria iniziativa o su delega del PM. Infatti l'art. 371 bis parla di PM.
- Inoltre al possibile testimone ***è esteso il privilegio contro l'autoincriminazione*** e quindi egli si può rifiutare di rispondere su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale oppure può rifiutarsi di rispondere opponendo il segreto professionale, d'ufficio, di Stato, o perché prossimo congiunto dell'indagato.
- Il possibile testimone poi gode di ulteriore garanzia prevista **nell'art. 63** rubricato ***“dichiarazioni indizianti”*** e che costituisce un'applicazione del principio nemo tenetur se detegere. In particolare nel **1° comma** si stabilisce che se dalle informazioni rese dal possibile testimone (davanti al PM o la PG) o dal testimone (davanti al giudice) emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ha **3 obblighi** e cioè:

1. deve interrompere immediatamente l'esame;
2. deve avvertire la persona che potranno essere svolte indagini a suo carico;
3. ed infine invita la persona a nominare un difensore.

Le dichiarazioni rese fino a quel momento saranno parzialmente utilizzabili e cioè inutilizzabili nei confronti del dichiarante, ma utilizzabili nei confronti di altre persone (ad ex nei confronti dell'indagato o dell'imputato).

Il **2° comma dell'art. 63** prevede una garanzia ancora più ampia e cioè per evitare che l'autorità procedente senta come possibile testimone o come testimone una persona che invece doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità e con le garanzie dell'imputato o dell'indagato, qui le dichiarazioni rese **SARANNO INUTILIZZABILI SIA NEI CONFRONTI DEL DICHIARANTE, SIA NEI CONFRONTI DI TERZI.**

Va sottolineato che l'art. 362 è stato modificato dalla lex n°397/200 sulle investigazioni difensive. Il particolare è stato introdotto il divieto per il PM e la PG di chiedere alle persone già sentite dal difensore o da un suo sostituto, informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date nel corso dell'intervista difensiva. Un divieto simmetrico è poi posto nei confronti del difensore e del suo sostituto nell'art. 391-bis disciplinante l'intervista difensiva.

Tra gli atti compiuti dal PM rientra **L'INTERROGATORIO DELL'INDAGATO.**

Solitamente vi procede il **PM** ma questi **ex art. 370** può delegarlo alla **PG qualora l'indagato sia in stato di libertà**; mentre se si tratta di indagato in vinculis ossia sottoposto a fermo, arresto o custodia cautelare, l'interrogatorio può essere condotto **SOLTANTO** dal PM.

L'interrogatorio può avvenire o su spontanea **richiesta dello stesso indagato ex art. 374 oppure se l'imputato è libero, mediante invito da parte del PM ex art. 375.**

In particolare **l'art. 375** stabilisce che quando il PM intende compiere un atto che richiede la presenza dell'indagato (quindi ad ex interrogatorio, confronto, individuazione, ispezione) è tenuto a convocarlo facendogli notificare il cd **"invito a presentarsi"**.

L'invito deve contenere:

1. le generalità dell'indagato;
2. il giorno, il luogo e l'ora della presentazione e l'autorità davanti alla quale dovrà presentarsi;
3. l'indicazione circa il tipo di atto per il quale è stato invitato (quindi in questo caso gli viene indicato che si darà luogo all'interrogatorio);
4. l'avvertimento che il PM, potrà disporre l'accompagnamento coattivo dell'indagato, senza che sia stato adottato un legittimo impedimento;
5. inoltre se si deve procedere ad interrogatorio, anche la sommaria enunciazione del fatto così come risulta dalle indagini finora svolte. Si tratta del cd **"addebito provvisorio"** che consente all'indagato di concordare preventivamente con il suo legale, la linea difensiva.
6. infine ai fini di richiedere il giudizio immediato, l'invito può contenere anche l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova.

L'invito deve essere notificato all'imputato, **almeno 3 gg prima di quello fissato per l'interrogatorio.** Il difensore di fiducia o d'ufficio, deve **ex art. 364** essere preavvisato **almeno 24 ore prima del compimento dell'atto.** Egli ha la facoltà di assistere all'interrogatorio del suo assistito, ma qualora il difensore ritualmente avvertito non si presenti l'atto sarà pienamente valido.

Sia nel caso in cui l'indagato si presenti spontaneamente a rendere dichiarazioni, sia che venga invitato dal PM, il codice disciplina negli **artt. 64 e 65** le regole per condurre l'interrogatorio dell'indagato. In particolare:

l'art. 64 individua le regole generali dell'interrogatorio di garanzia.

Da tale art. si ricava la volontà di rendere l'interrogatorio uno strumento di difesa in quanto si vuole garantire la partecipazione libera e cosciente dell'indagato a tale atto, attraverso il rispetto del diritto

al silenzio e della sua personalità: infatti dall'interrogatorio si potranno ottenere dichiarazioni soltanto se e nei limiti in cui l'indagato decide liberamente di renderle.

In particolare per tutelare la dignità dell'indagato, il **1° comma** stabilisce che egli anche se in stato di custodia cautelare, interviene libero all'interrogatorio, salvo le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

Inoltre il **2° comma** per tutelare la libertà di scelta dell'indagato, pone il divieto di utilizzare, anche con il suo consenso, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti (Ad ex si pensi all'uso della cd "macchina della verità").

Il **3° comma** che è stato interamente modificato **dalla lex n°63/2001**, prevede che **prima che inizi l'interrogatorio**, l'indagato deve ricevere **una serie di avvisi** e cioè:

- a) viene avvertito che "**le sue dichiarazioni verranno sempre utilizzate nei suoi confronti**";
- b) viene avvertito che salvo l'obbligo ex art. 66 cioè di rispondere secondo verità alla sua identità personale, egli ha il **diritto di restare in silenzio** su tutte le domande o su alcune di esse, e che se qualora decidesse di non rispondere, **il procedimento seguirà il suo corso**.
- c) Viene inoltre avvertito che se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà rispetto a tali fatti la qualifica di testimone.

Il **3° comma bis** anch'esso introdotto dalla lex n°63/2001 per tutelare il diritto di difesa prevede una sanzione processuale piuttosto grave: infatti se l'autorità inquirente omette di rivolgere gli avvisi previsti nelle lettere a e b, si stabilisce che le dichiarazioni rese dalla persona interrogata **SONO INUTILIZZABILI**, mentre l'inosservanza dell'avvertimento previsto nella lettera c comporta l'inutilizzabilità contro gli altri delle dichiarazioni e l'impossibilità di assumere l'ufficio di testimone.

L'art. 65 detta altre regole per la conduzione dell'**interrogatorio nel merito** e cioè sui fatti addebitati.

In particolare l'autorità giudiziaria, prima di rivolgere domande all'indagato, deve:

- a) rendergli noto in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito;
- b) indicargli gli elementi di prova esistenti contro di lui e se non comporta un pregiudizio per le indagini anche le fonti di prova (ad ex il nome del testimone).

Dopo aver compiuto tali formalità, l'autorità giudiziaria invita l'indagato a rispondere. Qui l'indagato ha **tre possibilità** e cioè:

1. **può rifiutarsi di rispondere** a tutte le domande o solo ad alcune di esse. In questo caso l'autorità inquirente, dà atto nel verbale che l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere;
2. l'indagato **può rispondere ammettendo i fatti contestati**: in questo caso si ha la cd confessione;
3. inoltre **l'indagato può rispondere dicendo il falso**: infatti egli non ha l'obbligo penalmente sanzionato di dire la verità poiché non essendo sentito come testimone o come possibile testimone, egli non può commettere il delitto di falsa testimonianza ex art. 372 cp. Inoltre in riferimento ad altri reati che possono integrare dichiarazioni mendaci, egli è protetto dalla causa di non punibilità **ex art. 384, 1° comma cp**, in cui si stabilisce che è scusato colui che ha commesso determinati delitti contro l'amm della giustizia per esservi stato costretto dalla necessità di salvarsi da un grave ed inevitabile pregiudizio nella libertà o nell'onore quale sarebbe una condanna penale. Tuttavia l'indagato può difendersi dicendo il falso ma non fino al punto di sviare la giustizia penale e quindi ad ex affermando falsamente l'esistenza di un reato che nessuno ha commesso o calunniando un'altra persona di un reato pur essendo consapevole che questa non l'ha commesso. Infatti in questo casi si ha un abuso del diritto di difesa che non viene scriminato.

Infine il PM durante le IP compie:

- le ispezioni (art. 244) ;
- le perquisizioni (art. 247);
- i sequestri (art. 252);
- le intercettazioni (art. 266 e ss)

L'ISPEZIONE è un mezzo di ricerca della prova disciplinato **negli artt. 244-246 cpp** e a cui si ricorre quando si deve esaminare una persona, una cosa o un luogo per accertare le tracce e gli effetti materiali del reato.

L'ispezione è disposta con decreto motivato dell'AG e può essere:

1. **PERSONALE** quando l'oggetto dell'attività perlustrativa è il corpo di una persona che può essere ad ex l'indagato, la PO o un terzo e sul quale possono essere visibili gli effetti del reato (ad ex una ferita). L'ispezione personale in quanto determina una restrizione della libertà personale costituzionalmente tutelata dall'art. 13, può essere effettuata soltanto con il rispetto di alcune garanzie. In particolare prima di procedere all'ispezione l'interessato deve essere avvertito della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia sempre che questa sia prontamente reperibile e che sia idonea ai sensi dell'art. 120 ossia:
 - a. Abbia la capacità di intendere e di volere;
 - b. Abbia più di 14 anni;
 - c. Che non sia tossicodipendente o sottoposto a misure di sicurezza detentiva o di prevenzione.

Inoltre l'ispezione personale deve essere eseguita nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto e può essere eseguita anche mediante un medico. In quest'ultimo caso l'AG può astenersi dall'assistere alle operazioni. Infine l'ispezione personale deve essere preceduta dalla consegna di copia del decreto all'interessato.

2. l'ispezione può essere anche **LOCALE O REALE** a seconda che venga effettuata su un luogo o su un oggetto.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'ispezione locale , prima di iniziare le operazioni l'art. 246 stabilisce che venga consegnata copia che dispone l'accertamento all'imputato o a chi ha la disponibilità attuale del luogo o della cosa. Inoltre nell'ispezione locale l'AG può disporre con un provvedimento motivato che deve essere menzionato nel verbale, il divieto di allontanamento dal luogo dell'ispezione.

Particolari cautele sono previste per **le ispezioni negli uffici dei difensori**. In particolare queste sono consentite **ex art. 103 SOLO in due casi** e cioè:

1. quando i difensori o i propri collaboratori sono imputati e cmq limitatamente per l'accertamento del reato che gli viene attribuito.
2. ed inoltre per rilevare le tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare persone o cose predeterminate.

Alle ispezioni presso gli uffici dei difensori deve procedervi personalmente il giudice o il PM durante le IP ma previa autorizzazione del GIP.

Inoltre l'AG prima di procedere deve, a pena di nullità dell'atto, avvisare il consiglio dell'ordine forense del luogo affinché il Presidente o un suo delegato possa assistere alle operazioni. Se le ispezioni vengono eseguite in violazione dell'art. 103, esse saranno inutilizzabili.

La **PERQUISIZIONE** è un mezzo di ricerca della prova disciplinato **negli artt. 247 e succ** del cpp. Può essere :

1. **PERSONALE** quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona, il corpo del reato o le cose pertinenti al reato.

2. **LOCALE** quando vi è fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o le cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo o in questo possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso.

La perquisizione, sia essa personale o locale, deve essere disposta dall'AG con decreto motivato e può essere eseguita personalmente dal giudice o dal PM oppure delegata agli ufficiali di PG.

Va detto che quando la perquisizione è diretta a ricercare una cosa determinata, l'AG può invitare a consegnarla cosicché la perquisizione non verrà effettuata salvo che non si ritenga cmq utile per la completezza delle indagini.

Per quanto riguarda la **PERQUISIZIONE PERSONALE** questa ex **art. 249** deve essere preceduta dalla consegna di copia del decreto all'interessato. Questi gode delle stesse garanzie previste per l'ispezione personale: quindi può farsi assistere da una persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e sia idonea ex art. 120 cpp. Lo stesso discorso vale per la **PERQUISIZIONE LOCALE, ex art. 250.**

Nel corso della perquisizione locale, l'AG può disporre con decreto motivato la perquisizione delle persone presenti o sopraggiunte qualora ritenga che le stesse possano occultare il corpo del reato o le cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, il divieto di allontanarsi prima che siano concluse le operazioni.

Una forma speciale di perquisizione locale è prevista **nell'art. 251 ed è la cd PERQUISIZIONE NEL DOMICILIO** ossia in un abitazione o in luoghi chiusi ad esso adiacenti. Questa è soggetta a determinati limiti temporali: infatti **non può essere iniziata prima delle ore 7 e dopo le ore 20.** Tuttavia tali limiti possono essere derogati in casi urgenti e su disposizione scritta dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda le perquisizioni negli uffici dei difensori, ad essi si applica come per le ispezioni l'art. 103.

La disciplina delle perquisizioni si chiude con l'art. 252 il quale stabilisce che le cose rinvenute a seguito di perquisizione sono sottoposte a sequestro osservando gli artt. 259 e 260.

IL SEQUESTRO in linea generale è un vincolo imposto dal magistrato alla libera disponibilità del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti.

Il codice distingue tre tipi di sequestro e cioè:

1. **IL SEQUESTRO PREVENTIVO**
2. **IL SEQUESTRO CONSERVATIVO**

CHE SONO MISURE CAUTELARI REALI
--

3. **IL SEQUESTRO PROBATORIO** che invece è un mezzo di ricerca della prova ossia uno strumento che consente di individuare e assicurare al processo le fonti di prova.

Il sequestro probatorio è disciplinato nel codice negli artt. negli **artt. 253-265.**

Ha per oggetto:

- **il corpo del reato** ossia le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto ;
- ed inoltre **le cose pertinenti al reato** necessarie per l'accertamento dei fatti.

Viene disposto dall'autorità giudiziaria con decreto motivato e vi procede personalmente la stessa autorità giudiziaria o un ufficiale di PG delegato con lo stesso decreto. Solitamente è conseguenza di un ispezione o di una perquisizione.

Il codice disciplina:

- il **SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA ex art. 254** per cui negli uffici postali è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, quando l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che gli stessi siano spediti all'imputato o a lui diretti sotto un nome diverso o che cmq possano avere relazione con il reato. Il codice precisa che se al sequestro di corrispondenza procede un ufficiale di PG, a questi **è vietato** aprire gli oggetti di

corrispondenza sequestrati e di prendere conoscenza e del loro contenuto. L'ufficiale è obbligato a consegnarli all'autorità giudiziaria. Inoltre le carte e i documenti che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e in ogni caso non possono essere utilizzati.

- Ulteriore forma di **SEQUESTRO** menzionata dal codice è quello **presso le BANCHE ex art. 255**. In particolare l'AG può procedere al sequestro di documenti, titoli, valori e di somme depositate presso conti correnti e di ogni altra cosa anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato. Tale sequestro è consentito anche quando i documenti, i valori o le somme depositate, non appartengono all'imputato o non sono iscritti a suo nome.

Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria e se ciò non è possibile l'AG dispone che la custodia avvenga in un luogo diverso individuando le modalità e nominando un altro custode.

L'INTERCETTAZIONE è un mezzo di ricerca della prova disciplinato negli **artt. 266-271 cpp**, attraverso il quale si prende conoscenza di una conversazione o di una comunicazione riservata intercorrente tra altri soggetti. Si tratta quindi di una limitazione del diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato dall'art. 15 e sottoposto sia ad una riserva di lex che ad una riserva di giurisdizione. Infatti tale diritto viene definito inviolabile e può essere limitato soltanto con un atto motivato dell'AG e con le garanzie stabilite dalla lex.

Proprio perché il diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni è un diritto inviolabile **l'art. 266 fissa l'oggetto e i limiti di ammissibilità delle intercettazioni.**

Per quanto riguarda **l'oggetto**, l'intercettazione può riguardare:

- **Sia colloqui tra persone presenti** (e qui si parla di intercettazioni ambientali);
- **Sia comunicazioni telefoniche o alte forme di comunicazioni**(ad ex fax);
- **Sia flussi di comunicazioni tra uno o più di sistemi informatici o telematici.**

Per quanto riguarda i **limiti di ammissibilità**, l'intercettazione è consentita soltanto per alcune categorie di reati tassativamente indicate nell'art. 266 come ad ex:

- I delitti non colposi puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione NON inferiore nel max a 5 anni;
- I delitti contro la PA puniti con la pena della reclusione non inferiore nel max a 5 anni;
- I delitti riguardanti sostanze stupefacenti o psicotrope, le armi, gli esplosivi, ed il contrabbando;
- I delitti di pedofilia ex art. 600 ter come ad ex la divulgazione di materiale pornografico con contenuto di minori anche a mezzo internet;
- I reati di ingiuria, minaccia, usura, attività finanziaria abusiva, molestia o disturbo di persone col telefono.

Per quanto riguarda i **PRESUPPOSTI** per l'ammissibilità delle intercettazioni **l'art. 267** stabilisce che essi sono integrati quando sussistono:

1. **GRAVI INDIZI DI REATO;**
2. e quando le intercettazioni **RISULTINO INDISPENSABILI PER LA PROSECUZIONE DELLE INDAGINI.**

L'esistenza di tali presupposti è rimessa al GIP che in caso di riscontro positivo, autorizzerà l'intercettazione con decreto motivato. Va sottolineato che la lex n° 203/91 detta condizioni meno rigorose per le intercettazioni relative ai delitti di criminalità organizzata e di minaccia a mezzo del telefono, di terrorismo, di prostituzione. Infatti nell'ambito di questi procedimenti, per procedere ad una intercettazione è richiesto che sussistano indizi di reato **"sufficienti"** e non gravi e che l'intercettazione appaia **"necessaria"** anziché assolutamente indispensabile.

Inoltre **lo stesso articolo 266** precisa che quando l'intercettazione di comunicazioni tra persone presenti avvenga in uno dei luoghi indicati dall'art. 614 cp ossia l'abitazione o un altro luogo di privata dimora, l'intercettazione è consentita solo se vi è **FONDATA MOTIVO DI RITENERE CHE IN QUESTO LUOGO SI STIA SVOLGENDO L'ATTIVITA' CRIMINOSA** sempre relativamente ai reati indicati nell'art. 266.

Ulteriore limite alle intercettazioni si ritrova nell'art. 103 secondo cui esse non sono consentite se hanno per oggetto conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati del procedimento, dei CT e dei loro ausiliari, né tra questi soggetti e i loro assistiti e l'inosservanza comporta ex art. 271 l'inutilizzabilità dei risultati eventualmente conseguiti.

Per quanto riguarda il concreto svolgimento delle operazioni:

L'intercettazione ex art. 267 viene richiesta dal PM e autorizzata con decreto motivato dal GIP il quale accerta la sussistenza dei presupposti di ammissibilità.

Tuttavia nei casi di urgenza ossia se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini, è lo stesso PM a disporre l'intercettazione con decreto motivato. Tale decreto però ha natura provvisoria perché dovrà essere comunicato immediatamente al GIP e cmq non oltre le 24 ore. Il GIP a sua volta lo dovrà convalidare entro le 48 ore successive e la mancata convalida comporta la caducazione piena ed assoluta dello stesso: infatti non solo dovrà cessare immediatamente l'intercettazione, ma saranno inutilizzabili i risultati eventualmente già acquisiti.

Il decreto che autorizza l'intercettazione deve contenere:

- Le modalità
- e la durata delle operazioni

Le operazioni di regola durano al max 15gg ma sono **PROROGABILI** di 15 gg con decreto motivato del GIP quando persistono i presupposti di ammissibilità. Va sottolineato che nei reati di criminalità organizzata, la durata delle operazioni non può superare i 40 gg anche qui prorogabili di 20 gg dal GIP con decreto motivato.

Alle operazioni procede personalmente il PM oppure avvalendosi di un ufficiale di PG.

Il codice prevede che:

- le comunicazioni intercettate siano registrate;
- e che delle operazioni venga redatto un verbale che contenga la trascrizione, anche sommaria, del contenuto delle comunicazioni.

Tra l'altro in un apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del PM, devono essere annotati secondo un ordine cronologico i decreti che autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni ed inoltre per ciascuna intercettazione deve essere annotato l'inizio e il termine delle operazioni.

Entro **5gg dalla conclusione delle operazioni** e salvo proroga disposta dal giudice, sarà necessario depositare nella segreteria del PM:

- Le registrazioni ed i verbali delle intercettazioni;
- Nonché i decreto di autorizzazione, di convalida e di proroga emessi dal GIP e di intercettazione emesso dal PM.

Il tempo di deposito viene fissato dal PM ma può essere **prorogato dal GIP** non oltre la chiusura delle IP. La proroga può essere giustificata dalla volontà di ritardare la conoscenza dell'intercettazione agli interessati.

Abbiamo detto che la fase delle IP consente al PM di determinarsi in merito all'esercizio dell'azione penale o ad avanzare la richiesta di archiviazione. In virtù di ciò:

terminata la fase delle IP, il PM ha **due alternative** e cioè:

Se sulla base delle risultanze delle IP, ha avuto modo di valutare positivamente la fondatezza della notizia di reato e la sussistenza degli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio egli **ex artt. 50 e 405 cpp ESERCITA L'AZIONE PENALE:**

- mediante **richiesta di rinvio a giudizio al GUP ex art. 416** previa celebrazione dell'UP, che svolge una funzione di filtro e cioè è diretta a vagliare la fondatezza dell'imputazione
- oppure formulando l'imputazione in uno degli atti equipollenti ossia tramite:
 - **citazione diretta a giudizio ex art. 550 e succ.;**
 - **il giudizio direttissimo ex art. 449;**
 - **il giudizio immediato ex art. 453;**
 - **oppure decreto penale di condanna ex art. 459;**
 - **infine d'accordo con l'imputato può richiedere il cd patteggiamento ex art. 444 e succ;**

Promossa l'azione penale, si dà inizio alla fase processuale, dove il PM diviene parte davanti al giudice assumendo una posizione di parità con la controparte. In questo ambito il PM svolge la cd e **funzione requirente** ossia l'attività diretta a realizzare la pretesa punitiva dello Stato attraverso le cd **REQUISITORIE** ossia le richieste presentate dal PM al giudice investito del processo, come ad ex la richiesta di condanna o di proscioglimento dell'imputato.

Se invece il PM in base ad **un giudizio prognostico di responsabilità ex art. 125 disp.** Att. cpp, ritiene che la notizia di reato è infondata perché gli elementi di prova acquisiti nelle IP sono contraddittori o insufficienti e quindi non idonei a sostenere positivamente l'accusa in giudizio e quindi a chiedere la sentenza di condanna, egli avanzerà **al GIP richiesta di archiviazione.**

In particolare il PM avanzerà tale richiesta in tutti i casi in cui non potrà chiedere in giudizio una sentenza di condanna e cioè:

1. quando **ex art. 408 è infondata la notizia di reato perché il fatto di reato non sussiste, non è punibile, o l'imputato non lo ha commesso;**(quindi presupposti di fatto)
2. oppure quando **ex art. 411 manca una condizione di procedibilità, il reato si è estinto (ad ex per prescrizione), oppure il fatto non è previsto dalla lex come reato (ad ex si tratta di un illecito amministrativo depenalizzato);**
3. ed ancora **quando è rimasto ignoto l'autore del reato ex art. 415.**

Avanzata la richiesta di archiviazione, il **PM ex art. 408 trasmette al GIP :**

1. il fascicolo contenente la notizia di reato;
2. la documentazione relativa alla indagini espletate;
3. i verbali degli atti compiuti davanti al GIP e cioè quelli relativi all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, e quelli dell'incidente probatorio.

Dopo la trasmissione di tali atti, possono essere attivate due procedure diverse a seconda che la PO, ritualmente avvisata, decida o meno di fare opposizione alla richiesta di archiviazione.

1

2

Se la Persona offesa **non fa opposizione**, il GIP ex **art. 409** effettua un controllo de plano e cioè senza udienza camerale e può:

ACCOGLIERE LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, pronunciando **decreto motivato** e restituendo gli atti al PM.

Oppure il GIP può **NON ACCOGLIERE LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**, ritenendo opportuno un più approfondito vaglio della richiesta del PM.

In quest'ultimo caso il GIP fissa la data per l'udienza camerale .

A seguito dell'udienza in camera di consiglio il GIP può disporre:

- **le cd indagini coatte** ossia ritenere necessario lo svolgimento di ulteriori indagini, indicandole con ordinanza al PM e fissando anche il termine per compierle;
- oppure può **accogliere la richiesta di archiviazione** pronunciando **ordinanza**(e non più decreto!). Tale ordinanza è ***ricorribile per Cassazione*** soltanto per nullità attinenti alla convocazione e alla partecipazione delle parti all'udienza in camera di consiglio;
- oppure qualora continui a ritenere di non poter accogliere la richiesta di archiviazione, il GIP anche senza ordinare ulteriori indagini, può disporre la cd **IMPUTAZIONE COATTA** ossia che sia il PM entro **10 gg** a formulare l'imputazione, ed entro **2 gg** dalla formulazione dell'imputazione fissa d'ufficio, l'UP. In questo ambito il giudice valuterà se disporre con decreto il rinvio a giudizio o pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Se la Persona offesa fa opposizione (sempre che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di **VOLER ESSERE INFORMATA CIRCA L'EVENTUALE ARCHIVIAZIONE**), il PM è tenuto **a notificargli l'avviso della richiesta**.

Nell'avviso è precisato che la Persona offesa nel termine di **10 gg**, può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle IP.

Al riguardo la persona offesa deve depositare l'atto di opposizione presso la segreteria del PM il quale lo trasmetterà con gli atti di IP al GIP.

L'atto di opposizione deve contenere a pena di inammissibilità:

- **la richiesta di proseguire le IP;**
- **l'oggetto dell'investigazione suppletiva;**
- **nonché i relativi elementi di prova;**

Proposta l'opposizione il GIP, può:

- **ritenerla INAMMISSIBILE** e se la notizia di reato è infondata, disporre l'archiviazione con decreto motivato, restituendo gli atti al PM.
- **oppure ritenerla AMMISSIBILE** e qui fisserà l'udienza in camera di consiglio per poi procedere nelle forme e con le conclusioni previste nell'art. 409 e quindi a seguito dell'udienza potrà disporre ulteriori indagini, accogliere l'opposizione, oppure disporre l'imputazione coatta.

Per quanto riguarda **la strutturazione degli uffici del PM**, va anzitutto detto che oggi in Italia vi sono due settori della magistratura e cioè :

- 1. la magistratura giudicante (i giudici);**
- 2. la magistratura requirente (i PM)**

I due settori della magistratura, non comportano due carriere autonome, in quanto è consentito il passaggio dalla magistratura requirente a quella giudicante e viceversa.

I vari uffici del PM, sono strutturati in livelli organizzativi, paralleli a quelli dei corrispondenti uffici giudicanti. In particolare l'**art. 51** stabilisce che le funzioni di PM sono esercitate:

1. *nelle IP o nei procedimenti di 1° grado, dai magistrati della*

- **PROCURA DELLA REPUBBLICA** presso il **TRIBUNALE E LA CORTE D'ASSISE**;
- o della **PROCURA DELLA REPUBBLICA** presso il **TRIBUNALE PER I MINORENNI**;

A capo di queste procure vi è un **PROCURATORE DELLA REPUBBLICA** coadiuvato dai cd sostituti procuratori della repubblica

2. nei giudizi di impugnazione le funzioni di PM sono esercitate dai magistrati della

- **PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA** presso la **CORTE D'APPELLO**;
- o della **PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA** presso la **CORTE DI CASSAZIONE**;

A capo di queste procure vi è il **PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA**, coadiuvato dall'avvocato generale e dai sostituti procuratori generali.

Inoltre nel **1992** sono state introdotte :

1. la **PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA** presso la **PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE**, che ha il compito di coordinare le indagini relative alla criminalità organizzata
2. e le **DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA** presso *il tribunale ordinario se procura distrettuale* ossia se ha sede nei capoluoghi di distretto della corte d'appello. Alle direzioni corrisponde sul piano degli organi investigativi di polizia giudiziaria, la Direzione investigativa antimafia.

La Polizia Giudiziaria

Il PM nel corso delle IP è coadiuvato dalla polizia giudiziaria che è un soggetto procedimentale ma NON una parte processuale.

È una soggetto procedimentale, perché nella fase delle IP, la polizia giudiziaria è titolare di proprie potestà e funzioni investigative anche parzialmente autonome da quelle del PM. Si pensi all'arresto, al fermo o agli atti di indagine.

La polizia giudiziaria non è parte processuale perché davanti al GUP o al giudice dibattimentale, non può iniziare, né proseguire l'azione penale, di cui unico ed esclusivo titolare è il PM.

Per valorizzare il ruolo della PG, il codice di rito la colloca tra i soggetti del procedimento, dedicandole un autonomo titolo e cioè il **titolo III ex artt. 55-59**.

A seconda delle funzioni esercitate, la polizia si distingue in :

- **POLIZIA DI SICUREZZA** che *cura tutte le attività ante delictum* ossia la prevenzione dei reati nonché di assicurare l'ordine pubblico;

- **POLIZIA GIUDIZIARIA** che invece *cura tutte le attività post delictum* e cioè per reprimere i reati già commessi. In particolare **l'art. 50 cpp** individua le funzioni della polizia giudiziaria, stabilendo che essa svolge, **anche di propria iniziativa**:
 1. **l'attività informativa** consistente nell'acquisizione della notizia di reato e nel riferirla al PM;
 2. **l'attività investigativa** consistente nel ricercare l'autore del reato mediante il compimento di atti tipici ed atipici ex art. 348, 2° comma;
 3. **l'attività repressiva** consistente nell'impedire che i reati siano portati a conseguenze ulteriori;
 4. **l'attività assicurativa** consistente nel compimento degli atti necessari per assicurarsi le fonti di prova. L'attività assicurativa si distingue in **personale** (come ad ex l'arresto il flagranza, il fermo di indiziato di delitto), ed in **reale** (come ad ex il sequestro del corpo del reato, o i rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose).

La PG ha un'autonomia investigativa fintantoché il PM, al quale deve riferire la notizia di reato, **non assume la direzione delle indagini e impartito le relative direttive**. In particolare il **2° comma dell'art. 50** stabilisce che la PG svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. Si tratta dei cd **atti delegati dal PM alla PG** che vengono eseguiti non per una autonoma determinazione della stesse PG ma per specifica prescrizione dell'autorità giudiziaria: si pensi agli interrogatori o ai confronti.

Tuttavia anche dopo l'assunzione della direzione delle indagini da parte del PM, la PG può svolgere di propria iniziativa le cd indagini parallele che comunque dovranno essere coordinate con le indagini disposte dal PM.

Va sottolineato che le norme del codice di rito dedicate alla PG e cioè gli **artt. 55-59**, costituiscono tutte **una applicazione dell'art. 109 Cost** secondo cui **“l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”**. Tale disponibilità però implica una dipendenza funzionale della PG al Procuratore della Repubblica e in alcuni casi anche una dipendenza organica così come avviene per le sezioni di PG istituite presso ogni Procura della Repubblica. In particolare **l'art. 56** precisa che le funzioni di PG sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria :

1. **dai servizi di PG previsti per lex** (ex le squadre mobili presso le questure e i nuclei operativi presso i comandi dei Carabinieri). Questi servizi sono adibiti in via permanente **ma non esclusiva** a funzioni di PG ma nell'ambito delle istituzioni di appartenenza: per cui esse ricevono direttive sia dal PM, sia dalle istituzioni di appartenenza.
2. **dalle sezioni di PG istituite presso ogni procura della Repubblica** e composte con personale dei servizi di PG. Queste sezioni invece sono adibite **in modo esclusivo e permanente alle funzioni di PG** per cui ricevono direttiva solo dal PM e non anche dalle istituzioni di provenienza. Qui appunto si verifica una dipendenza oltre che funzionale anche di tipo strutturale.
3. **dagli ufficiali e dagli agenti di PG** appartenenti agli altri organi cui la lex fa l'obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato (ad ex si pensi i Vigili Urbani).

Quindi da questa disposizione si ricava che ogni Procuratore della Repubblica ha un potere di piena utilizzazione e direzione della PG nell'ambito del proprio circondario, anche se la dipendenza funzionale è più o meno intensa a seconda che si tratti di servizi, di sezioni, o dei generici organi della PG.

L'art. 57 invece **individua analiticamente il personale della PG** che è costituito da soggetti obbligati per lex ad esperire indagini per accertare i reati oltre che a sporgere denuncia.

- Ad ex gli ufficiali di PG come i dirigenti, i commissari, gli ispettori della Ps o gli ufficiali e sottoufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza;
- o gli agenti di PG e cioè il personale della Ps, i carabinieri, la guardia di finanza, gli agenti della polizia penitenziaria, nonché tutte le persone alle quali la lex gli attribuisce le funzioni previste dall'art. 55 (ex i Vigili Urbani, i Vigili del fuoco).

Non fanno parte del personale della PG, tutti quei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che pur avendo l'obbligo di denuncia, non hanno né il potere, né il dovere di compiere l'attività investigativa processuale.

L'Attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria

La PG dal momento in cui acquisisce la notizia criminis, fino a quando il PM non assume la direzione delle indagini, svolge la cd. "**attività di propria iniziativa**" secondo le modalità indicate dal codice. In particolare il 1° comma dell'art. 348 svolge tutte le funzioni indicate nell'art. 55, raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole.

Dopo che il PM ha assunto la direzione delle indagini, la PG svolge la cd "**attività investigativa guidata**" e quella "**parallela**". In particolare :

- **l'attività investigativa guidata** è quella che la PG svolge in esecuzione delle direttive impartite dal PM o che compie su delega dello stesso PM ai sensi dell'art. 370.
- **l'attività investigativa parallela** è quella che la PG è legittimata a svolgere ai sensi dell'**art. 348**. Infatti tale articolo modificato dalla **lex n° 128/2001** precisa che la PG, anche dopo l'intervento del PM svolge di propria iniziativa tutte le attività di indagine per accertare i reati, purché però informi prontamente il PM. Quindi la PG oltre alle direttive impartite dal PM può legittimamente compiere indagini parallele purché però ci sia coordinamento tra pubblica accusa e PG.

Tra gli atti che possono essere compiuti dalla PG di propria iniziativa vi sono:

- l'identificazione di persone ex art. 349;
- l'assunzione di sommarie informazioni dall'indagato ex art. 350;
- l'assunzione di sommarie informazioni di persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini ex art. 351;
- le perquisizioni ex art. 352;
- gli accertamenti urgenti su luoghi, persone o cose ex art. 354;

allo svolgimento di questi atti il difensore dell'indagato ex art. 356 ha facoltà di assistere, senza però diritto di essere preventivamente avvisato.

Per quanto riguarda **l'IDENTIFICAZIONE ex art. 349**, si tratta di un atto con cui si accerta l'identità personale di un soggetto. Ad ex si pensi a quando la PG arresta in flagranza un rapinatore ma ignora le sue generalità. Attraverso l'identificazione la PG può accertare la sua identità.

Possono essere sottoposti ad identificazione l'indagato, la PO , i possibili testimoni e cmq tutti coloro che hanno avuto a che fare con il reato direttamente o indirettamente.

Il codice prevede la possibilità per la PG di esercitare un potere coercitivo ogni volta che una persona rifiuta di farsi identificare, oppure fornisce generalità e documenti ritenuti falsi. Infatti la PG può accompagnare coattivamente la persona nei propri uffici per il tempo necessario per effettuare l'identificazione e cmq non oltre le 12 ore. Inoltre la PG per effettuare un'esatta identificazione personale ma del solo indagato, può effettuare anche rilievi dattiloscopici, dattilografici e gli altri accertamenti necessari. Va precisato che in caso di accompagnamento coattivo, la PG è tenuta ad informare il PM sia dell'avvenuto accompagnamento, sia dell'avvenuto rilascio. Tra l'altro il PM può ordinare in qualsiasi momento il rilascio della persona accompagnata per l'identificazione.

Dall'identificazione è redatto verbale integrale che viene conservato nel fascicolo del PM.

Per quanto riguarda **L'ASSUNZIONE DI SOMMARIE INFORMAZIONI DALL'INDAGATO**, l'art. 350 disciplina tre diverse modalità con cui l'indagato può rendere dichiarazioni alla PG. In particolare:

1. la PG può assumere informazioni dall'indagato quando questi è *libero e con la necessaria assistenza del suo difensore*. In virtù di ciò la PG invita l'indagato a nominare un difensore di fiducia ed in mancanza nomina il difensore d'ufficio di turno ai sensi dell'art. 97, 2° comma. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia provvede ai sensi del 4° comma dell'art. 97 e cioè chiede un altro nominativo all'ufficio centralizzato del consiglio dell'ordina forense ubicato presso ciascun distretto di corte d'appello. Tra l'altro la PG o il PM nei casi di urgenza, possono designare come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile, purché però indichino le ragioni di urgenza in un provvedimento motivato.

Per quanto riguarda le formalità da osservarsi per assumere sommarie informazioni dall'indagato libero, queste sono meno rigide rispetto a quelle richieste per l'interrogatorio svolto dal PM. Infatti il 1° comma dell'art. 351 richiede di osservare l'art. 64 ma non l'art. 65 e quindi non è imposto l'obbligo di contestare all'indagato l'addebito provvisorio, né di rendere noti gli elementi a suo carico. Quindi è sufficiente che l'indagato riceva quella serie di avvisi precisati nel 3° comma dell'art. 64 e cioè:

- d) viene avvertito che *“le sue dichiarazioni verranno sempre utilizzate nei suoi confronti”*
- e) viene avvertito che salvo l'obbligo ex art. 66 cioè di rispondere secondo verità alla sua identità personale, egli ha il *diritto di restare in silenzio* su tutte le domande o su alcune di esse, e che se qualora decidesse di non rispondere, *il procedimento seguirà il suo corso*.
- f) Viene inoltre avvertito che *se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà rispetto a tali fatti la qualifica di testimone*.

Il **3° comma bis** anch'esso introdotto dalla lex n°63/2001 per tutelare il diritto di difesa prevede una sanzione processuale piuttosto grave: infatti se l'autorità inquirente omette di rivolgere gli avvisi previsti nelle lettere a e b, si stabilisce che le dichiarazioni rese dalla persona interrogata **SONO INUTILIZZABILI**.

Mentre se vengono osservati tutti gli avvertimenti, le dichiarazioni assunte dall'indagato, sono utilizzabili dal giudice per tutti i provvedimenti e le decisioni che possono essere pronunciate nel corso delle indagini e dell'UP. Mentre in dibattimento sono utilizzabili soltanto se contestate all'imputato che abbia accettato di sottoporsi all'esame e quindi sostanzialmente servono unicamente come prova per accertare la credibilità dell'imputato.

2. l'art. 350, nell'uc consente inoltre alla PG di ricevere dall'indagato le cd **“dichiarazioni spontanee”**. Si tratta di dichiarazioni rese dall'indagato di propria iniziativa senza che siano stimulate domande o contestazioni dagli inquirenti. E' un mezzo di autodifesa e di collaborazione spontanea utilizzabile anche nei confronti dell'indagato in vinculis e senza l'assistenza del difensore. Per le dichiarazioni spontanee il codice non richiede neanche gli avvisi ex art. 64. Per quanto riguarda il regime di utilizzabilità questo è analogo a quello delle dichiarazioni rese dall'indagato libero con la presenza del difensore.
3. l'art. 350 infine consente agli ufficiali di PG di porre domande all'indagato libero o arrestato anche in assenza del difensore, quando *ci si trovi sul luogo o nell'immediatezza del fatto* e purché si tratti di domande dirette a ricevere informazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini. Anche in questo caso il codice non pone l'obbligo per la PG di dare all'indagato gli avvertimenti ex art. 64. Di queste dichiarazioni è vietata sia la documentazione, sia l'utilizzazione in dibattimento e nelle altre fasi precedenti. Tuttavia

anche se le notizie apprese non possono esse utilizzate nel procedimento, la PG può avvalersene per sviluppare le indagini.

Per quanto riguarda **L'ASSUNZIONE DI SOMMARIE INFORMAZIONI DI PERSONE CHE POSSONO RIFERIRE CIRCOSTANZE UTILI AI FINI DELLE INDAGINI, L'ART. 351** si riferisce alle dichiarazioni rese da persone diverse dall'indagato.

In particolare mediante il rinvio che l'art. 351 fa all'art. 362 che a sua volta rinvia alle norme sulla testimonianza, si ricava che le persone che possono rendere informazioni alla PG sono tutti coloro che potranno assumere poi la qualità di testimone davanti al giudice dibattimentale, nell'UP o nell'incidente probatorio.

In virtù di ciò il possibile testimone ha l'obbligo:

- di presentarsi alla polizia se convocato;
- di attenersi alle prescrizioni date e quindi ad ex può essergli imposto di identificare cose o persone;
- inoltre ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte, anche se questi non avendo ancora assunto l'ufficio di testimone, non rispondere penalmente di eventuali dichiarazioni false. Tuttavia se il possibile testimone, con le sue dichiarazioni agevola il responsabile del reato, egli sarà punibile per favoreggiamento.
- Va precisato inoltre detto che vista l'applicazione delle norme sulla testimonianza al possibile testimone, questi può rifiutarsi di rispondere negli stessi casi in cui è consentito al testimone ad ex perché dalle dichiarazioni potrebbe emergere una sua responsabilità penale, oppure perché viene opposto il segreto professionale, d'ufficio o di stato.

Le sommarie informazioni ex art. 351 sono documentate mediante verbale. Esse sono utilizzabili in dibattimento se ripetibili mediante contestazione mentre se non ripetibili mediante lettura.

La polizia giudiziaria può di propria iniziativa effettuare anche le **PERQUISIZIONI**.

Ai sensi **dell'art. 352**, oggetto della perquisizione sono le cose o tracce pertinenti al reato ossia qualsiasi oggetto che può risultare utile per la prosecuzione delle indagini o per la preparazione del futuro ed eventuale processo. La perquisizione può essere inoltre finalizzata per ricercare persone indagate di un reato o l'evaso.

La perquisizione si distingue in personale o locale, a seconda che la cosa o la traccia sia ricercata in un luogo oppure su una persona o su gli abiti che indossa.

La perquisizione personale ad iniziativa della PG, non è consentita su persone che rivestono particolari cariche. Mentre la perquisizione locale non è consentita in particolari luoghi come ad ex le sedi di rappresentanze estere, gli uffici dei difensori, le chiese, senza una preventiva comunicazione alle persone indicate dalla lex.

Una particolare specie di perquisizione locale è la perquisizione domiciliare, in quanto si svolge in una abitazione e nei luoghi chiusi adiacenti ad essa (ad ex autoveicoli). Essa è soggetta a particolari limiti temporali sanciti dall'art. 251 anche se è possibile derogarvi quando il ritardo potrebbe pregiudicare l'esito.

Per quanto riguarda i **presupposti** della perquisizione su iniziativa della PG, l'art. 352 richiede:

1. innanzitutto che la perquisizione abbia per oggetto solo le cose o le tracce pertinenti al reato, oppure la persona indagata o l'evaso;
2. inoltre può essere eseguita solo nella flagranza del reato, di evasione, di fermo o in esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare oppure la carcerazione per un dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
3. ancora è necessario che il ritardo nello svolgimento della perquisizione possa determinare un pericolo per l'acquisizione degli elementi di prova;

4. vi deve essere poi il fondato motivo che sulla persona o nel luogo vi siano con sufficiente probabilità le cose ricercate. Ad ex costituisce fondato motivo un pedinamento o una dichiarazione di una persona informata sui fatti.
5. ultimo requisito è dato dal fatto che alla perquisizione vi possono procedere solo gli ufficiali di PG, salvo i casi di eccezionale urgenza, nei quali è legittimato alla perquisizione anche il semplice agente.

Dello svolgimento della perquisizione deve essere redatto verbale integrale, che entro 48 ore deve essere trasmesso al PM del luogo in cui avvenuta la perquisizione. Il PM entro le 48 ore successive lo convalida se riconosce la sussistenza dei presupposti richiesti ex art. 352.

La perquisizione è un atto a sorpresa. Quindi nel caso alquanto raro che il difensore sia presente sul luogo egli avrà la facoltà di assistere ma non il diritto ad essere preavvisato. Dato però il carattere di urgenza della perquisizione, la PG non è obbligata ad attendere il difensore per iniziare l'atto. Per questo motivo, il codice prevede che il perquisito ha diritto di farsi assistere da una persona di fiducia, purché prontamente reperibile. In questo modo il perquisito pur non avendo l'assistenza tecnica, ha una persona che controlla l'operato della PG.

Ulteriore attività svolta dalla PG di propria iniziativa è data dagli accertamenti urgenti **ex art. 354**. In particolare la PG di propria iniziativa svolge:

- la cd "**attività di conservazione**" ossia cura che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del PM. Ad ex che non vengano sottratte l'arma del delitto, le impronte.
- Qualora sia impossibile lasciare immutata la scena del reato, la PG procede direttamente ai cd "**accertamenti ed ai rilievi urgenti**" sullo stato dei luoghi e delle cose. In particolare vi procede quando il PM non può intervenire tempestivamente oppure quando non ha ancora assunto la direzione delle indagini.

Bibliografia:

Alessandro IPPOLITI: "Fondamenti di Procedura Penale" edizione 2003 scritta per l'Arma dei Carabinieri, Scuola Allievi Carabinieri di Roma.